

CUORGNÈ
+VICINA



PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

(Art.1 commi 611 e seguenti della Legge 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la Legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio di un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della Legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) Eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) Sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) Eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) Aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) Contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della Legge 190/2014 prevede che i Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (D.Lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (D.Lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell’amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato, se necessario, attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano costituite (o le partecipazioni acquistate) *“per espressa previsione normativa*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *“non richiedono né l’abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l’applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

Comma 563 – le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore. La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

Comma 565 – nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l’incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un’informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale ed i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

Comma 566 – entro dieci giorni, l’ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell’ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

Comma 567 – per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenza di personale.

Comma 568 bis – le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell’azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente. Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall’entrata in vigore della Legge 68/2014 di conversione del D.L. 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L’esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all’IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- le minusvalenze sono deducibili nell’esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del D.L. 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'art.3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *"costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*.

Dal punto di vista procedurale la norma prevedeva che le amministrazioni con una delibera ricognitiva delle proprie partecipazioni (da trasmettere alla Corte dei Conti), motivassero le ragioni per il mantenimento delle società (quindi il rispetto dei fini istituzionali o il richiamo alle esclusioni) e dismettessero i soggetti a partecipazione diretta non in linea con le succitate disposizioni. Il comma 569 della Legge di stabilità 2014 ha poi riaperto i termini per la dismissione dei soggetti a partecipazione vietata, prevedendone l'alienazione mediante gara (fissando la scadenza al 31/12/2014).

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il Comune di Cuornè partecipa al capitale delle seguenti società:

1. MANIFATTURA 2001 srl in liquidazione con una quota del 33,33%
2. C.E.S.M.A. scrl con una quota del 0,49%
3. C.IA.C. scrl con una quota di partecipazione del 0,89%
4. S.M.A.T. spa con una quota del 0,000188%

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

Si precisa che, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art.3, commi 27 e 28, della Legge 244/2008 (legge di stabilità 2009), il Consiglio Comunale con Deliberazione n.22 del 7/07/2010 avviava il processo diretto alla dismissione delle società partecipate indicate ai punti 1), 2) e 3) in quanto non aventi le caratteristiche necessarie al loro mantenimento (attività di produzione di servizi di interesse generale e di servizi necessari per il perseguimento delle attività istituzionali del Comune) da concludersi entro il 31/12/2010 (termine prorogato al 30/09/2013 dall'art.29, comma 11 bis, del D.L. 216/2011 convertito in Legge 14/2012).

Per effetto della proroga del termine al 30/09/2013, il Consiglio Comunale con Deliberazione n.13 del 29/04/2013 ha:

- confermato l'obbligo della cessione delle quote delle Società C.E.S.M.A. scrl e C.IA.C. scrl
- confermato il mantenimento della partecipazione societaria nella Società S.M.A.T. spa
- preso atto del procedimento di liquidazione già avviato della Società MANIFATTURA 2001 srl

2. Altre partecipazioni ed associazionismo

Per completezza, si precisa che il Comune di Cuornè partecipa ai seguenti Consorzi:

- C.C.A. Consorzio Canavesano Ambiente con una quota del 5,39%
- C.I.S.S.38 con una quota del 13,58%
- TURISMO TORINO E PROVINCIA con una quota del 0,24% (il Consiglio Comunale con Deliberazione n.30 del 30/07/2014 ha deliberato il recesso dal consorzio)

La partecipazione ai Consorzi, essendo "*forme associative*" di cui al Capo V del Titolo II del D.Lgs. 267/2000, non sono oggetto del presente Piano.

III – Il piano operativo di razionalizzazione

1. Manifattura 2001 srl in liquidazione

Il Comune di Cuornè partecipa al capitale della Società Manifattura 2001 srl nella misura del 33,33%.

La Società venne costituita il 18/12/2001 in seguito a Deliberazione di C.C. n.48 del 28/11/2001.

Il Comune di Cuornè con Deliberazione di C.C. n.40 del 22/12/2010, pur confermando la volontà di cedere a terzi nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica previste dall'art.3, comma 29, della Legge 244/2007, decideva di prorogare il termine di scadenza della Società Manifattura 2001 srl sino al 31/12/2011.

Il Comune di Cuornè con Deliberazione di C.C. n.58 del 14/12/2011 ha dichiarato la volontà di procedere alla messa in liquidazione della Società Manifattura 2001 srl, ai sensi dell'art.2484 del Codice Civile, nel rispetto delle disposizioni normative in materia, a cui ha fatto seguito la nomina del Liquidatore che ha dato corso a tutte le attività necessarie.

Il procedimento di liquidazione della società, a seguito avvenuta recente alienazione dei beni, è in corso di definitiva conclusione.

2. C.E.S.M.A. scarl

Il Comune di Cuornè partecipa al capitale della Società C.E.S.M.A. scarl nella misura dello 0,49%.

Il Comune di Cuornè con Deliberazione di C.C. n.14 del 27/03/2002 aderì alla Società C.E.S.M.A. scarl partecipando al capitale della stessa mediante sottoscrizione di quote per un importo di €.250,00.

Il Consiglio Comunale con Deliberazione n.22 del 7/07/2010 avviava il processo diretto alla dismissione di alcune società partecipate non aventi le caratteristiche indicate dall'art.3, commi 27 e 28, della Legge 244/2007 (attività di produzione di servizi di interesse generale e di servizi necessari per il perseguimento delle attività istituzionali del Comune) da concludersi entro il 31/12/2010; tra le Società da dismettere veniva inclusa anche la Società C.E.S.M.A. scarl.

Successivamente, il Consiglio Comunale con Deliberazione n.13 del 29/04/2013 confermava l'obbligo della cessione della partecipazione societaria in C.E.S.M.A. scarl.

Con Deliberazione n.134 del 22/07/2013 la Giunta Comunale deliberava di cedere le quote societarie possedute in adempimento al dettato normativo contenuto nelle Leggi 244/2007 e 122/2010, mediante trattativa privata nel rispetto del diritto di prelazione stabilito dallo Statuto.

Con nota Prot.n.13959 del 24/07/2013 il Comune di Cuornè comunicava ai sensi dell'art.5 dello Statuto societario la volontà di cedere la quota al socio avente diritto di prelazione assumendo quale valore di cessione lo stesso valore nominale di € 250,00.

La Società C.E.S.M.A. scarl con nota del 30/09/2013 (Ns. Prot.n.17627 del 2/10/2013) si dichiarava disponibile a rendere nota ai soci la volontà del Comune di Cuornè di recedere dalla Società e di verificare la volontà in capo ai soci di esercitare il diritto di prelazione, pervenendo pertanto all'individuazione del soggetto cessionario, nonché prevedendo la possibilità di formalizzare l'atto di cessione delle quote nel corso del mese di novembre 2013.

La Società C.E.S.M.A. scarl con verbale dell'assemblea ordinaria in data 30/04/2014 ha deliberato il recesso del Comune di Cuornè con relativo rimborso delle quote nel termine di un anno dalla data dell'assemblea, ovvero entro il 30/04/2015.

Il processo di dismissione della partecipazione, pertanto, è già stato concluso.

3. C.I.A.C. srl

Il Comune di Cuornè partecipa al capitale della Società C.I.A.C. srl nella misura dello 0,89%.

Il Comune di Cuornè con Deliberazione di C.C. n.35 del 26/06/1997 manifestò la volontà di aderire alla Società C.I.A.C. srl demandando alla Giunta Comunale l'adozione dell'atto di acquisto della quota di capitale societario. La Giunta Comunale con Deliberazione n.382 del 26/07/1997 acquistò una quota societaria del valore di €.129,11.

La Società C.I.A.C. srl con nota Prot.n.130 del 10/02/2000 (Ns. Prot.n.2524 del 15/02/2000) comunicava, a seguito di contenzioso con INPS, la necessità di accantonare, in un apposito fondo rischi, la somma di €.51.645,69 con conseguente perdita di esercizio di € 41.316,55 ed azzeramento del capitale sociale di €.10.329,14; la Giunta Comunale con Deliberazione n.36 del 28/02/2000 esprimeva parere favorevole alla ricostituzione del capitale sociale mediante sottoscrizione di una quota societaria del valore di € 129,11 oltre al versamento della somma di € 516,46 per ripianamento della perdita d'esercizio.

La Società C.I.A.C. srl con nota Prot.n.270 del 8/05/2000 (Ns. Prot.n.7162 del 9/05/2000) comunicava la decisione assunta durante l'Assemblea Straordinaria dei soci del 28/02/2000 circa l'aumento del capitale sociale da € 14.331,68 ad € 41.316,55 mediante emissione di n.209 quote del valore di € 129,11 cadauna, da offrirsi in opzione ai soci in proporzione alle quote possedute applicando un sovrapprezzo di € 516,46 da destinare a riserva consortile; la Giunta Comunale con Deliberazione n.116 del 24/05/2000 esercitava il diritto di opzione per n.2 quote del capitale sociale oltre al sovrapprezzo.

Il Consiglio Comunale con Deliberazione n.22 del 7/07/2010 avviava il processo diretto alla dismissione di alcune società partecipate non aventi le caratteristiche indicate dall'art.3, commi 27 e 28, della Legge 244/2007 (attività di produzione di servizi di interesse generale e di servizi necessari per il perseguimento delle attività istituzionali del Comune) da concludersi entro il 31/12/2010; tra le Società da dismettere veniva inclusa anche la Società C.I.A.C. srl.

Successivamente, il Consiglio Comunale con Deliberazione n.13 del 29/04/2013 confermava l'obbligo della cessione della partecipazione societaria in C.I.A.C. srl.

Con Deliberazione n.134 del 22/07/2013 la Giunta Comunale deliberava di cedere le quote societarie possedute in adempimento al dettato normativo contenuto nelle Leggi 244/2007 e 122/2010, mediante trattativa privata.

Con nota Prot.n.13961 del 24/07/2013 il Comune di Cuornè comunicava ai sensi dell'art.5 dello Statuto societario la volontà di cedere le quote possedute assumendo quale valore di cessione il valore corrispondente alla quota parte posseduta del patrimonio netto risultante dal bilancio al 31/08/2012, ovvero il prezzo per ciascuna quota pari ad € 834,00 per un prezzo di cessione complessivo pari ad € 2.502,00; si invitava altresì il socio avente diritto all'acquisto di formalizzare l'atto di cessione preferibilmente entro e non oltre il 30/09/2013.

La Società C.I.A.C. srl con nota Prot.n.46 del 2/10/2013 (Ns. Prot.n.17754 del 4/10/2013) non manifestava alcun interesse diretto all'acquisizione e, rimandando all'art.5 dello Statuto (clausola di gradimento) si dichiarava in attesa di ricevere il nominativo e le generalità del soggetto cessionario individuato dal Comune. Pertanto, la Giunta Comunale con Deliberazione n.178 del 11/11/2013 rettificava la modalità procedurale indicata per la cessione delle quote detenute indicando l'attivazione della procedura di gara mediante

pubblicazione di apposito bando con il metodo dell'asta pubblica ai sensi dell'art.63 e ss del R.D. 827/1924 e ss.mm.ii. al fine di individuare la scelta del contraente.

Con Determina n.889 del 14/11/2013 del Servizio di Staff del Segretario è stata attivata la procedura ad evidenza pubblica per la cessione delle quote societarie della Società C.IA.C. srl.

Al 31/12/2014 la partecipazione risulta ancora in capo al Comune; tenuto conto della scadenza fissata dalla legge di stabilità 2013 (art.1, comma 569 della Legge 147/2013) in base alla quale le partecipazioni societarie pubbliche non strettamente necessarie ai fini istituzionali e non di interesse generale (art.3, comma 27 e seguenti della Legge 244/2007) cessano ad ogni effetto il 31/12/2014, il processo di dismissione della partecipazione si concluderà con la liquidazione del controvalore delle quote entro il 31/12/2015.

4. SMAT spa

Il Comune di Cuornè partecipa al capitale della Società SMAT spa nella misura dello 0,000188%.

La Società ha per oggetto l'esercizio delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dall'art.4 lettera f) della Legge 5/01/1994 n.36.

Il Comune con Deliberazione di C.C. n.12 del 19/03/2004 ha:

- individuato nella Società Metropolitana Acque Torino spa il soggetto gestore a cui associarsi per la riunificazione del servizio idrico integrato;
- approvato lo stato e la convenzione stipulata tra i soci fondatori di SMAT spa in data 17/02/2000 per atto Notaio Mazzola di Torino – Raccolta n.26369, nonché il regolamento per il servizio idrico integrato ed i suoi allegati;
- sottoscritto n.10 azioni della Società SMAT spa al valore nominale di € 64,55 per complessivi € 645,50

Il capitale della Società è interamente pubblico.

La Società SMAT spa in quanto affidataria "*in house*" del servizio idrico integrato, rispetta i vincoli normativi relativi ai compensi, al numero degli amministratori ed alla rappresentanza tra generi.

Il servizio idrico rientra nell'ambito dei servizi indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e, pertanto, viene mantenuta la quota di partecipazione nella Società SMAT spa.